l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. "Legge Sviluppo"), che ha delegato il Governo all'adozione, entro il 15 febbraio 2010, di uno o più decreti legislativi[11] per disciplinare, tra l'altro: la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare (art. 25 e 26); la predisposizione, da parte del Ministro per lo sviluppo economico, del piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea (art. 27, commi 10 e 11); gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili e gli impianti; la semplificazione della disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma (art. 27, commi 16-21); l'affidamento in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (GME) della gestione economica del mercato del gas naturale (art. 30, commi 1 e 2).

- ✓ **Legge 3 agosto 2009, n.102** di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" (c.d. "Decreto Anticrisi"), che contiene previsioni rilevanti per i settori dell'elettricità e del gas, come quella di cui all'articolo 3 per la "Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie", che prevede l'attuazione di una "gas release"[12] (cessione a prezzi di mercato di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale per l'anno termico 2009-2010, da parte di soggetti che, nell'anno termico 2007-2008, abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto più del 40% del gas naturale scambiato sul mercato italiano).

 Ai sensi del secondo comma del citato articolo 3, il Ministero dello Sviluppo Economico (su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) stabilisce il prezzo di cessione del gas sulla base dei prezzi medi nei mercati europei, tenendo conto dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dal soggetto cedente, ed attribuendo l'eventuale differenza tra il prezzo ricevuto dall'acquirente finale e il prezzo corrisposto al cedente ai clienti industriali che abbiano utilizzato elevati prelievi di gas nell'ultimo triennio.

 Eni S.p.A., individuato dall'Autorità per l'energia elettrica e gas quale unico soggetto avente i requisiti suddetti, ha offerto in vendita il gas in lotti semestrali e annuali in coerenza con le previsioni citate, con asta in data 3 settembre 2009.

 L'articolo 4, della citata legge 102, ha demandato al Consiglio dei Ministri

[11] In attuazione della detta delega sono stati adottati: il Decreto legislativo dell'11 febbraio 2010, n. 22, recante "*Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, co. 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99*" ed il Decreto legislativo del 15 febbraio 2010, n. 31, recante "*Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*"

[12] Da disporsi attraverso apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, che è stato adottato il 7 agosto 2009

l'individuazione (su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro delle Infrastrutture, sentito il Ministro per la semplificazione normativa) degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e distribuzione di energia, da finanziarsi, prevalentemente, con capitale privato.

- ✓ **Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39** di "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

 Il decreto raccoglie in un testo unico tutte le disposizioni in materia di revisione legale, introducendo norme comuni a tutte le società e disposizioni speciali per le società qualificate come "enti di interesse pubblico" ed innovando, in particolare, relativamente al conferimento dell'incarico di revisione ed alle competenze dell'organo interno di controllo.

Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Sulla base delle previsioni della legge istitutiva e di altre disposizioni normative, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora i livelli dei prezzi del gas naturale, definendo le condizioni economiche di fornitura del gas ai clienti del settore residenziale, con il fine di contenere l'inflazione correlata all'incremento dei costi energetici[13].

Sono stati così riconosciuti all'Autorità poteri di regolamentazione, in particolare in materia di fissazione dei prezzi per le forniture ai clienti del mercato domestico e di determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, anche al fine di limitare la possibilità di trasferire sul consumatore finale gli incrementi del costo della materia prima. In tale ambito l'Autorità, con le delibere ARG n.91 e VIS 109 del 2008, ha stabilito che gli operatori adottino misure gestionali preventive.

Lungo tale linea si è mossa anche la legislazione più recente. In particolare, il citato decreto legge n.112/2008 che ha introdotto, come già detto, una maggiorazione d'imposta del 5,5% a carico dei soggetti che operano nel settore energia, statuendo anche il divieto di traslare sui prezzi finali al consumo tale maggiorazione d'imposta ed attribuendo all'Autorità il compito di vigilare sull'osservanza del divieto.

[13] Con riferimento al biennio che interessa, può segnalarsi che il 1° luglio 2008 è entrato in vigore il Testo Integrato relativo agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nel settore dell'energia e del gas, approvato dall'Autorità con le deliberazioni n.11/07 e 253/07, che modifica e integra le precedenti regole di separazione amministrativa e contabile, al fine di assecondare i processi di liberalizzazione. In particolare, il Testo integrato prevede regole di separazione funzionale, per garantire, tra l'altro, l'indipendenza del management chiamato a gestire le infrastrutture essenziali; l'individuazione più puntuale di attività e comparti operativi aziendali, in coerenza con gli assetti organizzativi e societari che il libero mercato induce nelle filiere dei due settori; alcune limitazioni all'allocazione indiretta dei costi; una regolazione della separazione contabile più semplice; l'armonizzazione delle regole tra i settori gas ed energia elettrica

Per completezza di esposizione appare, infine, opportuno un breve cenno alla **normativa comunitaria** di interesse per il settore intervenuta nel biennio ora considerato.

La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008[14], relativa alla "qualità dell'aria ambiente" volta a semplificare la normativa preesistente, ha, tra l'altro, più puntualmente definito il "valore obiettivo" nel: "*livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito*" (in precedenza genericamente indicato nel livello che doveva evitare a lungo termine danni alla salute ed all'ambiente).

Il 14 agosto 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un pacchetto di misure (il c.d. "**Terzo Pacchetto Energia**") contenente disposizioni che modificano l'attuale assetto normativo comunitario relativo al mercato energetico europeo, al fine di rafforzarne l'integrazione e promuovere l'efficienza energetica e di definire un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale.

Il Terzo Pacchetto Energia si compone di cinque misure normative: il Regolamento (Comunità Europea) n. 713/2009, che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia[15]; la Direttiva 2009/72/CE[16], che, abrogando la Direttiva 2003/54/CE ("Direttiva Elettricità"), ha recato norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; la Direttiva 2009/73/CE[17], che, abrogando la Direttiva 2003/55/CE ("Direttiva Gas"), ha introdotto norme comuni per il mercato interno del gas naturale; il Regolamento (CE) n. 714/2009[18], che, abrogando il Regolamento Elettricità n. 1228/2003, ha dettato le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; il Regolamento (CE) n. 715/2009[19], che, abrogando il Regolamento Gas n.1775/2005, ha indicato le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Le disposizioni contenute in tali **Direttive** Elettricità e Gas dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 3 marzo 2011, data nella quale troveranno applicazione i **Regolamenti** elettricità e gas ed entro la quale sarà costituita l'Agenzia

[14] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L152 dell'11 giugno 2008
[15] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L211 del 14 agosto 2009, pagg. 1-14
[16] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 211 del 14 agosto 2009, pagg. 55-93
[17] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L211 del 14 agosto 2009, pagg. 94-136
[18] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L211 del 14 agosto 2009, pagg. 15-35
[19] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L211 del 14 agosto 2009, pagg. 36-54

per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

La Direttiva Elettricità e la Direttiva Gas recano norme comuni, rispettivamente, per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica e per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale.

Le due direttive definiscono, altresì, le norme organizzative e di funzionamento, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni, ecc.

Molto significative e rilevanti del Terzo Pacchetto Energia appaiono, comunque, le più rigorose misure in materia di separazione delle attività di trasmissione e di produzione di energia elettrica e di gas ("**unbundling**").

In particolare, le Direttive[20] concedono agli Stati membri la possibilità di scegliere, a determinate condizioni, tra tre opzioni: separazione integrale della proprietà, ricorso a un Gestore di sistema indipendente o ad un Gestore di trasmissione indipendente, imponendo agli Stati membri di comunque garantire che la gestione delle reti di trasmissione di energia avvenga in piena autonomia ed indipendenza rispetto all'esercizio dell'attività di produzione, al fine di favorire l'accesso al mercato energetico europeo di nuovi operatori, intenzionati a competere con quelli storicamente dominanti in tale mercato.

Gli Stati membri dovranno assicurare, entro trenta mesi dall'entrata in vigore delle due direttive, la separazione integrale della proprietà: gli stessi soggetti non potranno, nel contempo, controllare un'impresa che esercita l'attività di generazione (direttamente o indirettamente) e di produzione, o di fornitura ed esercitare (direttamente o indirettamente) un controllo, o diritti su un gestore di sistemi, o su un sistema di trasmissione e trasporto e viceversa[21].

[20] In considerazione della delicatezza delle quali, il termine per il recepimento delle stesse da parte degli Stati membri è stato fissato al 3 marzo 2013. Si è più sopra segnalato che nel nostro Paese il 1° luglio 2008 è entrato in vigore il Testo Integrato relativo all'unbundling

[21] Non si potrà, pertanto, esercitare i diritti di voto, detenere il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del Consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa o detenere una quota di maggioranza contemporaneamente nei diversi settori di attività. Gli Stati membri, tuttavia, potranno prevedere deroghe temporanee a tali prescrizioni qualora i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata. In tal caso, gli Stati membri potranno non applicare la separazione proprietaria e designare un Gestore di sistema indipendente (Indipendent system operator, "ISO"), ovvero decidere di conformarsi alle disposizioni relative al Gestore di trasmissione indipendente (Indipendent Transmission Operator, "ITO"). La designazione da parte del proprietario di un gestore di sistema indipendente (designazione soggetta all'approvazione da parte della Commissione) consente la conservazione della proprietà della rete. L'indipendenza dell'ISO dalle attività non connesse alla trasmissione dovrà realizzarsi "quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale". Pertanto, i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione o di trasporto non potranno far parte di strutture dell'impresa integrata incaricate, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, produzione, distribuzione e fornitura
Per quanto riguarda, in particolare, l'ITO, è previsto che lo stesso dovrà, tra l'altro, disporre di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, relativamente ai beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione. Non sarà possibile detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente

Sul punto è da evidenziare che l'Eni, sin dal 2007, ha avviato il "Programma Attuazione Unbundling", volto ad individuare gli interventi necessari per l'adeguamento e l'ottimizzazione dell'assetto organizzativo e dell'impiego delle risorse umane, nonché del sistema normativo e contrattuale delle società soggette a regolamentazione (c.d. "unbundled") al fine di garantire il rispetto delle finalità della separazione funzionale. Nell'ottica del conseguimento di strategie strutturali nel settore dei business regolati, l'Eni, il 30 giugno 2009, ha disposto la vendita di Italgas s.p.a. e di Stoccaggi Gas Italia s.p.a. (Stogit) a Snam Rete Gas (controllata al 52,54%), così trasferendo a Snam tutte le attività regolate relative alla distribuzione ed allo stoccaggio di gas in Italia.

Il Regolamento Elettricità e il Regolamento Gas

Come detto, il Regolamento Elettricità e il Regolamento Gas sostituiscono, rispettivamente, i regolamenti (CE) n.1228/2003 e n.1775/2005.

Il Regolamento Elettricità stabilisce norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica allo scopo di facilitare la creazione di un mercato all'ingrosso funzionante e trasparente che garantisca un elevato livello di sicurezza di approvvigionamento. Detto Regolamento istituisce una Rete europea dei Gestori di Sistemi di Trasmissione dell'energia elettrica ("European Network of Transmission System Operators for Electricity" – TSO-), in cui tutti i TSO cooperino e promuovano lo sviluppo ed il corretto funzionamento del mercato interno dell'elettricità, incrementando gli scambi transfrontalieri.

Anche con il Regolamento Gas è stata istituita una Rete europea dei Gestori dei Sistemi di Trasporto del gas ("European Network of Transmission System Operators for Gas") e sono state introdotte norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale e alle infrastrutture per il GNL e per lo stoccaggio.

Come si è accennato, il Regolamento n. 713 del 13 luglio 2009 ha istituito un'Agenzia quale organo della Comunità per l'assistenza ai Regolatori nazionali e per coordinare le attività svolte da questi nei vari Stati membri. All'Agenzia è stato attribuito il potere di esprimere pareri e formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione[22].

funzioni di produzione o di fornitura, né ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata

Gli ITO dovranno dotarsi di un organo di sorveglianza incaricato di assumere le decisioni dall'impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione

[22] L'Agenzia è "organismo" della Comunità dotato di personalità giuridica; è composta da: un Consiglio di Amministrazione; un Comitato dei regolatori; un Direttore; una Commissione dei ricorsi

Adeguamento dello Statuto della Società

Con il Decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010, è stata recepita la c.d. Direttiva *Shareholders' Rights* (Direttiva n. 2007/36/CE).

L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 ha avviato l'adeguamento delle previsioni dello Statuto (completato dal Consiglio di Amministrazione del 3 giugno successivo) alle indicazioni recate dal detto Decreto legislativo.

Le modifiche statutarie si applicheranno, per disposizione di legge, alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

CAPITOLO II

2. Organi della Società

Relativamente alla istituzione dell'Eni spa, ai compiti, all'organizzazione, alle funzioni di vigilanza e di controllo sulla stessa, si fa rinvio a quanto già riferito nelle precedenti relazioni, alla disciplina contenuta nello Statuto dell'Eni ed alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Basti, pertanto, qui rammentare, che organi della società sono l'Assemblea[23], il Consiglio di amministrazione[24], il Presidente[25] ed il Collegio Sindacale[26].

Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea.

Si è già parimenti segnalato in passato che all'interno del Consiglio di Amministrazione operano, con funzioni consultive e propositive, il Comitato per il controllo interno, il Compensation Committee e l'Oil-gas energy committee.

I tre Direttori generali responsabili delle divisioni operative[27] e la gran parte dei dirigenti con responsabilità strategica, formano, con l'Amministratore delegato – dal quale direttamente dipendono - il Comitato di Direzione Eni.

2.1. L' Assemblea degli Azionisti

L'Assemblea ordinaria degli azionisti[28], tra l'altro, nomina e revoca gli amministratori e sindaci ed approva il bilancio; l'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni di carattere straordinario, quali aumenti di capitale, fusioni e scissioni.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il 30 aprile. La relativa data viene comunicata al mercato attraverso il calendario finanziario, la cui diffusione avviene solitamente entro il mese di dicembre di ogni anno.

L'assemblea ordinaria degli azionisti il 30 aprile 2009 ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Eni S.p.A.;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio di Eni S.p.a. di 6.744.606.179,37 euro, ridottosi a 4.385.965.842,07 euro dopo la distribuzione dell'acconto sul

[23] Disciplinata dagli articoli da 12 a 16 dello Statuto
[24] Di cui agli articoli da 17 a 24 dello Statuto
[25] Di cui agli articoli dal 25 al 27 dello Statuto
[26] Di cui all'articolo 28 dello Statuto
[27] Le divisioni operative sono:l'Exploration&Production; Gas&Power; Refining&Marketing
[28] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato

dividendo dell'esercizio 2008 di 0,65 euro per azione[29];

- l'attribuzione alla Riserva disponibile dell'importo di utile residuato dopo l'attribuzione del dividendo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Eni S.p.A. tenutasi il 29 aprile 2010 ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Eni S.p.A;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio di Eni S.p.A. di 5.060.639.549,44 euro, ridottosi a 3.249.436.231,44 euro dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2009 di 0,50 euro per azione[30];
- l'attribuzione alla Riserva disponibile dell'importo di utile residuato dopo l'attribuzione del dividendo;
- il conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio di Eni S.p.A. per gli esercizi 2010-2018 ad una nuova società di revisione;
- le modifiche degli articoli 1, 4, 12, 14, 15 e 16 dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione – si è già riferito - è l'organo centrale nel sistema di "corporate governance" della società e del gruppo, al quale è affidata la gestione aziendale. Il Consiglio delega parte delle proprie competenze gestionali all'Amministratore Delegato e conferisce al Presidente deleghe relativamente a progetti integrati e ad accordi internazionali di rilevanza strategica.

L'assemblea ordinaria degli azionisti determina il numero (da un minimo di 3 ad un massimo di 9) dei membri del Consiglio[31]. Al Ministro dell'Economia e delle Finanze è riservata la nomina, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, di un amministratore senza diritto di voto.

Si è già segnalato nell'ultima relazione che l'Assemblea del 10 giugno 2008 ha nominato nove amministratori che dureranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2010. La stessa Assemblea ha anche nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione e, quest'ultimo Collegio, l'11 giugno 2008, l'Amministratore Delegato.

Con la deliberazione suddetta, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito

[29] Il dividendo complessivo per azione nell'esercizio 2008 è stato pari a 1,30 euro (valore identico a quello dell'esercizio 2007)
[30] Il dividendo complessivo per azione nell'esercizio 2009 è stato pari a 1,00 euro
[31] Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili (art.17.2 dello Statuto)

all'Amministratore Delegato tutti i poteri di amministrazione della Società[32].

Nel precedente referto si è segnalato che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 13 dicembre 2006, ha aderito al nuovo "Codice di autodisciplina delle società quotate" promosso da Borsa Italiana S.p.A., adottando un proprio "Codice Eni" con cui ha adeguato, recependole, le indicazione del Codice di Borsa alla realtà specifica Eni.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Codice, il Consiglio di Amministrazione, per la prima volta nella riunione del 16 marzo 2007, confermando tale delibera il 30 ottobre 2008, ha nominato, con il parere favorevole del Comitato per il controllo interno, il Responsabile Internal Audit quale Preposto al controllo interno di Eni.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 19 volte (di cui 15 riunioni ordinarie e 4 straordinarie) nel 2008[33] e 17 volte nel 2009[34].

2.2.1. I Comitati del Consiglio di Amministrazione

Nelle precedenti relazioni sono già stati forniti ampi elementi sulla composizione e sulle competenze del Comitato per il controllo interno, del Compensation Committee e sull'Osservatorio petrolifero Internazionale, istituiti, al proprio interno, dal Consiglio di Amministrazione.

Nel far rinvio a quanto in tali occasioni riferito[35], va soggiunto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 2008, è stato istituito un nuovo Comitato denominato Oil-Gas Energy Committee –OGEC- che ha sostituito il detto

[32] Il Consiglio, oltre a quelle per legge non delegabili, si è riservato numerose altre competenze, tra le quali: la definizione del sistema e delle regole di governo della società e del gruppo; l'istituzione dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione; l'attribuzione e la revoca di deleghe all'A.D. ed al Presidente; la definizione: delle linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, delle linee strategiche e degli obiettivi della società e del gruppo; l'approvazione: dei budget annuali delle Divisioni, della Società e del consolidato del gruppo; della relazione semestrale; delle operazioni della Società e delle sue controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario (es. organizzazione e/o alienazione di partecipazioni, di aziende; investimenti superiori a 300 milioni di euro e contratti superiori ad 1 miliardo di euro); la nomina e la revoca dei Direttori Generali; del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, del responsabile Internal Audit; la definizione dei criteri di remunerazione dell'alta dirigenza, ecc.

[33] La partecipazione media alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nel 2008 è stata del 98,66% per gli amministratori e del 98,54% per gli "amministratori indipendenti" (ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Eni "*almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate*")

[34] La partecipazione media alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nel 2009 è stata del 98,7% per gli amministratori e del 98, 3% per gli amministratori indipendenti

[35] Relativamente all'azione svolta nel 2008 e nel 2009 da tali Collegi, può segnalarsi che il Comitato Controllo Interno si è riunito n. 18 volte nel 2008, con la partecipazione media del 93% dei suoi componenti e n. 20 volte nel 2009, con la partecipazione media del 94%; il Compensation Committee n. 4 volte nel 2008, con la partecipazione del 100% dei suoi componenti e n. 13 volte nel 2009, con la partecipazione del 96% e l'Osservatorio petrolifero Internazionale (ora Oil-Gas Energy Committee) n. 7 volte nel 2008 con la partecipazione del 91% dei suoi componenti e n. 10 volte nel 2009, con la partecipazione dell'80%

Osservatorio[36] con competenze più ampie di questo ed una diversa composizione. In particolare, l'OGEC è composto da cinque amministratori non esecutivi nominati dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di monitorare l'evoluzione dei mercati energetici internazionali, con funzioni propositive e consultive. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2008, è stato approvato il Regolamento dell'OGEC.

2.3. Il sistema del controllo interno

Si è già trattato nei precedenti referti – ai quali si fa rinvio – del sistema di controllo interno.

Sistema alquanto articolato e complesso, retto da precise regole e procedure frequentemente verificate e aggiornate, che può brevemente rappresentarsi con i cenni che seguono, essendo l'organizzazione e le finalità dello stesso agevolmente rinvenibili nella chiara normativa che le regola, contenuta nell'ordinamento della Società.

Il sistema di controllo interno, quale complesso delle strutture e delle norme dettate allo scopo di assicurare una gestione della Società corretta ed in linea con gli obiettivi prefissati, si compone di una serie di organi chiamati ad intervenire, con competenze e titoli diversi, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

In particolare, hanno ruoli e responsabilità nell'ambito del Sistema: il Consiglio di Amministrazione[37], l'Amministratore Delegato[38]; il Comitato per il controllo interno[39]; il Preposto al controllo interno[40]; l'Internal Audit[41]; il Collegio Sindacale[42]; la

[36] Che era stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2002

[37] Che definisce le linee di indirizzo del Sistema e ne valuta, annualmente, l'adeguatezza

[38] Incaricato di dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, sovraintende alla funzionalità del Sistema

[39] Che valuta il rispetto dei principi contabili, i rilievi promanati dall'Audit ed i risultati dell'attività di monitoraggio sullo stato del Sistema, riferendone al Consiglio di Amministrazione

[40] Che assiste l'Amministratore Delegato nel sovrintendere alla funzionalità del Sistema e valuta la costante adeguatezza di questo riferendone al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato del Controllo Interno ed al Collegio Sindacale. Non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative

[41] Il Direttore Internal Audit risponde all'Amministratore Delegato; il Comitato per il controllo interno sovrintende alle attività della Direzione Internal Audit, che riferisce anche al Collegio Sindacale in quanto "*Audit Committee*" ai sensi della legislazione statunitense.
L'Internal Audit ha il compito di fornire all'Amministratore Delegato (e, per il tramite del Comitato per il controllo interno, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in quanto "*Audit Committee*"), ai sensi della legislazione statunitense, accertamenti, analisi, valutazioni e raccomandazioni in merito al disegno, al funzionamento ed al rispetto del sistema di controllo interno della Società e del Gruppo, al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia

[42] Il Collegio Sindacale – composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti -, oltre ai compiti demandatigli dalla legge e dall'ordinamento della società, per ciò che ora interessa, tra l'altro, vigila sull'adeguatezza dell'organizzazione del Sistema. Il Collegio attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti il 10 giugno 2008 per tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Il Collegio si è riunito n. 22 volte nel 2008 (la partecipazione media dei sindaci alle riunioni del Collegio è stata del 95%; la partecipazione degli stessi

Società di Revisione[43], l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001[44].

L'ordinamento del Sistema di Controllo Interno è contenuto in specifiche disposizioni dello Statuto, del c.d. codice Eni[45]; dei Regolamenti dei Comitati del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e nelle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione in tema di attività di Audit.

A tale ultimo riguardo, nel far rinvio a quanto riferito, sul punto, nel precedente referto, può segnalarsi che, nella riunione n. 17 del 30 ottobre 2008, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare la coincidenza della figura del Preposto al Controllo interno con quella del Responsabile Internal Audit, tenuto conto, tra l'altro, che ciò è espressamente previsto nel codice di autodisciplina e che le due figure coincidono nella quasi totalità delle società quotate. Tale operazione è stata rivolta ad armonizzare la disciplina dell'Internal Audit con quella del Preposto al controllo interno, rafforzando l'indipendenza di entrambi anche sul piano operativo. E' stato, quindi, attribuito al Comitato per il controllo interno il compito di sovrintendere all'attività dell'Internal Audit, in coerenza con le indicazioni del Codice di autodisciplina relative ai rapporti tra il Comitato ed il Preposto al Controllo interno. E' stata, infatti, esaltata l'indipendenza dell'Internal Audit, allineandone le modalità di nomina, di revoca e di remunerazione a quelle previste dal Codice di autodisciplina per il Preposto al controllo interno[46] e potenziandone i poteri ed i mezzi, anche in termini di autonomia di spesa, atti a garantire l'adeguato esercizio delle rispettive funzioni e nell'ambito delle linee di indirizzo appositamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

alle riunioni consiliari è stata in media del 93%). Nel 2009, si è riunito 26 volte (con una presenza media del 91% dei suoi componenti), ha assistito alle 17 riunioni del Consiglio di Amministrazione (con una presenza media del 95%) ed a 19 delle 20 riunioni del Comitato per il controllo interno

[43] Nominata dall'Assemblea su proposta del Collegio Sindacale. La Società che ha operato nel biennio che ora interessa è stata nominata per la 1^ volta il 1° gennaio 2001, confermata il 28 maggio 2004 per tre esercizi; l'incarico è stato prorogato per gli esercizi 2007-2009 dall'Assemblea del 24 maggio 2007, ai sensi del D.Lgs. n.303/2006, in quanto non era ancora stato completato il termine massimo di nove esercizi previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, il 3 aprile 2008, ha approvato l'apposita normativa in materia di revisione di bilanci, che recepisce le indicazioni dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni (quali la legge 262/2005 e il D.Lgs. n.303/2006), nonché quelle promanate dalla Consob e dalla SEC

[44] Istituito e regolamentato con delibere Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2003 e 28 gennaio 2004, vigila sull'adeguatezza del modello 231 e riferisce, periodicamente, sulle attività svolte, al Presidente, all'Amministratore delegato della Società (il quale ne informa il Consiglio di Amministrazione), al Comitato per il controllo interno ed al Collegio Sindacale

[45] Si è già riferito più sopra che l'Eni ha aderito al nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. nella versione emanata il 14 marzo 2006 ("Codice di Borsa"), adottando un proprio "Codice Eni"
Allo scopo di definire con chiarezza i valori ai quali deve ispirarsi l'azione dell'Eni e garantire che tutte le attività siano svolte nell'osservanza delle norme con onestà, integrità, correttezza e buona fede in un quadro di concorrenza leale, il Consiglio di Amministrazione ha adottato, dal 1998, un "Codice Etico", che è stato aggiornato e rimodulato nella riunione del 14 marzo 2008. Il Codice rappresenta anche un principio non derogabile del Modello 231, del quale è parte integrante. All'organismo di vigilanza Eni, istituito dal Modello 231, sono state attribuite le funzioni di garante del Codice Etico; l'organismo, ogni sei mesi, presenta una relazione sull'attuazione del codice al Comitato per il controllo interno, al Collegio sindacale, al Presidente ed all'Amministratore delegato

[46] In tal senso modificando la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 2008

2.4. Compensi degli organi

Nel far rinvio a quanto al riguardo evidenziato nei precedenti referti, può rammentarsi che i compensi agli amministratori sono deliberati dall'Assemblea; la remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato è determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Compensation Commitee, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La struttura della remunerazione del Presidente, in relazione alle deleghe conferite, è costituita da una parte fissa (69% nel 2008 e 66% nel 2009) e da una variabile[47] (31% nel 2008 e 34% nel 2009), quella dell'Amministratore delegato e Direttore generale, da una parte fissa (30% nel 2008 e 22% nel 2009) in relazione alle deleghe conferite, da una variabile annuale [48] (27% nel 2008 e 2009) e da una componente variabile di lungo termine[49] (43% nel 2008 e 51% nel 2009).

Relativamente alla parte fissa, il 10 giugno 2008 l'Assemblea ha deliberato (confermando la struttura e gli importi definiti nel 2005) il compenso annuo spettante al Presidente (€ 265.000) ed agli Amministratori (€ 115.000). L'Assemblea ha deliberato anche un compenso variabile per il Presidente e per gli altri amministratori; l'importo del quale viene determinato in funzione del posizionamento di Eni nell'anno di riferimento in termini di apprezzamento del titolo[50], tenuto conto del dividendo erogato, rispetto a quello delle altre sette maggiori compagnie petrolifere internazionali per capitalizzazione (il 14 marzo 2008 ed il 25 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che Eni si è collocata, rispettivamente, nel 2007 al settimo posto e nel 2008 al quarto posto).

Tale remunerazione variabile per l'anno 2008 è stata determinata, su proposta del Compensation Committee[51], con riferimento agli obiettivi Eni dell'anno 2007, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

I risultati aziendali, nel 2008, hanno condotto alla determinazione della remunerazione variabile in misura del 115% del livello base, nell'intervallo tra il minimo (85%) e il massimo (130%) dell'erogazione prevista.

Nell'anno 2009, la detta remunerazione variabile annuale del Presidente e dell'Amministratore Delegato è stata determinata, su proposta del Compensation

[47] Connessa al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali stabiliti per l'esercizio precedente

[48] Connessa al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, economico-finanziari, operativi e strategici, stabiliti per l'esercizio precedente

[49] Articolata in due piani distinti, aventi differenti condizioni di performance aziendale, definite in un orizzonte temporale triennale e misurate sia in termini assoluti, sia in termini relativi rispetto ad un peer group di settore

[50] La parte variabile è corrisposta se Eni, nell'esercizio precedente, si colloca ai primi quattro posti della graduatoria

[51] In coerenza con il piano strategico ed il budget annuale in termini di Flusso di Cassa Netto da Attività di Esercizio (peso 30%), Performance Operativa delle Divisioni (peso 30%), Progetti Strategici (peso 20%) ed Efficienza Corporate (peso 20%)

Committee[52], con riferimento agli obiettivi Eni dell'anno 2008, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

I risultati aziendali, valutati a scenario costante, sono stati verificati dal Compensation Committee e approvati dal Consiglio di Amministrazione, ed hanno condotto alla determinazione di un punteggio di performance pari a 120 nella scala di misurazione 85 (minimo) - 130 (massimo), utilizzata ai fini della determinazione della remunerazione variabile da erogare.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 25 marzo 2009, ha eliminato, per tale anno, il Piano di stock option, mantenendo il Piano di incentivazione monetario differito per il triennio 2009-2011. In tale ultimo Piano è previsto che ai dirigenti venga attribuito un incentivo, da erogarsi dopo tre anni, sulla base del raggiungimento di obiettivi annuali di EBITDA (consuntivo vs. budget, a scenario costante) definiti per il triennio di riferimento.

Sempre in alternativa al Piano di stock option, il Compensation Committee ha elaborato anche un nuovo Piano di incentivazione di lungo termine per le risorse manageriali critiche, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2010. Un analogo piano, approvato nel 2009, prevede l'attribuzione all'Amministratore Delegato di un incentivo da erogarsi dopo tre anni in relazione alla variazione del parametro: utile netto adjusted + Depletion Depreciation & Amortization (DD&A) misurata nel triennio 2009-2011, con riferimento alle altre sei maggiori compagnie petrolifere internazionali per capitalizzazione.

Nel 2009 è terminato il periodo (vesting) previsto dal Piano di incentivazione di lungo termine del 2006, costituito da un Piano di incentivazione monetario differito, per i dirigenti e da un Piano di stock option, destinato esclusivamente ai dirigenti che rivestono ruoli elevati di interesse strategico.

Nella detta seduta del 25 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei risultati conseguiti nel periodo 2006-2008, verificati dal Compensation Committee, ha quantificato: con riferimento al Piano di incentivazione monetario differito, il moltiplicatore del 143% da applicare all'importo promesso nel 2006, calcolato in funzione della performance realizzata in termini di EBITDA Eni e, relativamente, al Piano di stock option, la percentuale del 47% di opzioni esercitabili da applicare al numero di opzioni assegnate nel 2006, calcolata in funzione della performance conseguita in termini di TSR relativo Eni.

L'Amministratore Delegato, in qualità di Direttore Generale, ha partecipato ad entrambi i Piani.

[52] Definiti in coerenza con il Piano strategico e il budget annuale in termini di EBITDA adjusted, Performance Operativa delle Divisioni, Riduzione costi aziendali e Mantenimento del posizionamento negli indici di sostenibilità

Sia per il 2008 che per il 2009, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la struttura e gli importi definiti nel 2006, del compenso agli Amministratori per la loro partecipazione ai comitati istituiti dal Consiglio, con esclusione del Presidente e dell'Amministratore delegato[53].

L'Assemblea del 10 giugno 2008 ha confermato la copertura assicurativa dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci già autorizzata dall'Assemblea del 25 maggio 2006.

I seguenti prospetti riassumono i compensi corrisposti ai componenti degli organi dell'Eni ed indicano: nella colonna a), la parte fissa della remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato; il compenso fisso degli amministratori; il compenso degli amministratori per la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio e il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi; nella colonna b), i "Benefici non monetari": i fringe benefit, incluse le polizze assicurative; nella colonna c) i "Bonus e altri incentivi": la parte variabile del compenso degli amministratori, della remunerazione del Presidente, della remunerazione e della retribuzione da lavoro dipendente dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale; nella colonna d), "Altri compensi"[54] la parte fissa e altre competenze della retribuzione da lavoro dipendente dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale. Relativamente ai sindaci, sono indicati i compensi per cariche ricoperte in società controllate:

[53] Per i presidenti dei comitati il compenso annuo è stato quantificato in 30.000 euro; per gli altri componenti 20.000 euro annui. Nel caso di partecipazione a più di un comitato, il compenso annuo in qualità di presidente di comitato è di 27.000 euro ed il compenso annuo in qualità di altro componente e di 18.000

[54] Predisposta in aderenza alle indicazioni formulate dalla Consob nella delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (art. 78)

Compensi 2008

(migliaia di euro)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	a) EMOLUMENTI PER LA CARICA ENI	b) BENEFICI NON MONETARI	c) BONUS E ALTRI INCENTIVI[55]	d) ALTRI COMPENSI	TOTALE
Presidente	768	18	345		**1.131**
Consigliere	157				**157**
Consigliere	64				**64**
Consigliere	85				**85**
Consigliere	19				**19**
Consigliere	64				**64**
Consigliere	85				**85**
Consigliere	157				**157**
Consigliere	143				**143**
Consigliere	149				**149**
Consigliere	64				**64**
Amministratore Delegato e Direttore Generale	430	17	1.267	1.363[a]	**3.077**
COLLEGIO SINDACALE					
Presidente	51[b]			33[c]	**84**
Presidente	64[d]				**64**
Sindaco effettivo	35			71[e]	**106**
Sindaco effettivo	44				**44**
Sindaco effettivo	35				**35**
Sindaco effettivo	44				**44**
Sindaco effettivo	44			40[f]	**84**
Sindaco effettivo	35			32[g]	**67**
Sindaco effettivo	80			24[h]	**104**

[a] Comprensivo del compenso fisso di 1 milione di euro in qualità di Direttore generale, delle competenze e delle indennità di 363 mila euro riferibili al rapporto di lavoro per il triennio 2005/2008
[b] Dal 1 gennaio al 9 giugno 2008
[c] Comprensivo del compenso e dell'indennità di presenza per la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Saipem e Presidente del Collegio Sindacale di ENI Servizi
[d] Dal 10 giugno al 31 dicembre 2008
[e] Comprende il compenso per la carica di Sindaco effettivo nella Snamprogetti Spa e Polimeri Europa, di Presidente del Collegio sindacale del Cepav
[f] Comprende il compenso per la carica di Presidente del Collegio sindacale dell'Agi e della Servizi aerei
[g] Comprende il compenso per la carica di Presidente del Collegio sindacale della Snam Rete Gas SpA
[h] Comprende il compenso per la carica di Sindaco effettivo nella Snamprogetti Spa e di Presidente del Collegio sindacale Tskj Italia Srl

Compensi 2009

(migliaia di euro)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	a) EMOLUMENTI PER LA CARICA ENI	b) BENEFICI NON MONETARI	c) BONUS E ALTRI INCENTIVI[56]	d) ALTRI COMPENSI	TOTALE
Presidente	765		400		**1.165**
Consigliere	162		10		**172**
Consigliere	96		10		**106**
Consigliere	107		10		**117**
Consigliere	163		10		**173**
Consigliere	162		10		**172**
Consigliere	96		10		**106**
Consigliere	153		10		**163**
Amministratore Delegato e Direttore Generale[57]	430	1	2.824	1.017[a]	**4.272**
COLLEGIO SINDACALE					
Presidente	121				**121**
Sindaco effettivo[b]	84				**84**
Sindaco effettivo	84				**84**
Sindaco effettivo	84			40[c]	**124**
Sindaco effettivo	44				**44**

[a] Comprensivo del compenso fisso di 1 milione di euro in qualità di Direttore generale
[b] L'emolumento per la carica è versato al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] Comprende il compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di AGI e di Servizi Aerei

[55] Relativi all'incentivazione annuale collegata alle performance realizzate nel 2007
[56] Relativi all'incentivazione annuale collegata alle performance realizzate nel 2008 ed all'erogazione dell'incentivo monetario differito attribuito nel 2006
[57] I compensi percepiti dagli Amministratori delegati dei maggiori gruppi quotati italiani sono ammontati, nel 2009, in media, a 4.112 milioni di euro annui

In relazione ai dati contenuti nei prospetti sopra riportati, può precisarsi quanto segue.

L'Assemblea del 10 giugno 2008 ha confermato la struttura e gli importi deliberati nel 2005. Le differenze che emergono dal confronto dei dati del 2008 e del 2009, relativamente ai compensi ed al numero dei Consiglieri e dei Sindaci, sono da riferirsi ai differenti periodi di carica dei medesimi, alcuni dei quali, essendo stati nominati nel corso del 2008, hanno percepito la sola parte relativa all'effettiva durata in carica.

Per l'anno 2009, nel quale non sono stati modificati i benefici non monetari per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale rispetto all'anno 2008, è stata tuttavia, estesa ai predetti la copertura assicurativa già adottata per i Dirigenti del Gruppo Eni, che comporta la non imponibilità ai fini fiscali del premio polizza pagato dall'azienda.

Nella colonna "Bonus ed altri incentivi" della Tabella Compensi, è riportata la somma degli importi corrisposti nel 2009 relativi ai bonus erogati riferiti alla performance conseguita da Eni nell'esercizio 2008 (120% nella scala di performance 85-130), che è risultata superiore a quella dell'esercizio 2007 (115% nella scala di performance 85-130); agli incentivi monetari differiti attribuiti nel 2006, la cui erogazione è stata effettuata nel 2009 in relazione ai risultati EBITDA Eni conseguiti nel periodo 2006-2008.

Il 25 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati conseguiti da Eni nel 2008 rispetto agli obiettivi del piano di performance deliberato, ai fini dell'erogazione dell'incentivo annuale e di lungo termine.

L'Assemblea del 10 giugno 2008 ha confermato gli emolumenti deliberati nel 2005. La variazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale tra il 2008 e il 2009 è, pertanto, da riconnettersi – come sopra già accennato - alle differenti durate della carica (nel 2008 esso si riferiva ad un periodo di circa 6 mesi, dal 10 giugno 2008 al 31 dicembre 2008, mentre nel 2009 ad un periodo di 12 mesi, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009).